

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2191, 41, 489 e 1734-A

Relazione orale
(Relatori BOSCKETTO e ZICCONI)

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 2^a RIUNITE

**(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(2^a - GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 28 maggio 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione
(n. 2191)

d'iniziativa del deputato BOATO

(V. Stampato Camera n. 185)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 2003*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione
(n. 41)

d'iniziativa del senatore DALLA CHIESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (n. 489)

d'iniziativa dei senatori CALVI e VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2001

Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (n. 1734)

**d'iniziativa dei senatori FALCIER, SALZANO, PASINATO,
ARCHIUTTI, SAMBIN, TREDESE, TRAVAGLIA, MAINARDI,
COSTA, DEMASI, CARRARA, DE RIGO, RUVOLO, OGNIBENE,
MAGRI, MAFFIOLI, CICCANTI, MONCADA LO GIUDICE
di MONFORTE, PELLEGRINO, FAVARO e FRAU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2002

dei quali le Commissioni riunite propongono l'assorbimento

INDICE

Disegni di legge:

- n. 2191, testo approvato dalla Camera dei deputati e
testo proposto dalle Commissioni riunite *Pag.* 5
- n. 41, d’iniziativa del senatore Dalla Chiesa » 11
- n. 489, d’iniziativa dei senatori Calvi e Villone » 12
- n. 1734, d’iniziativa del senatore Falcier ed altri » 18

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonchè, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346».

Art. 2.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

1. *Identico.*2. *Identico.*3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al giudice, perchè provveda ai sensi dei commi 3 o 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

Art. 3.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. **La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.**

Art. 3.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

Art. 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

Identico

Art. 5.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 6.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

Identico

Art. 7.

Identico

Art. 8.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 41

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DALLA CHIESA

Art. 1.

1. Nei procedimenti a carico di senatori e deputati della Repubblica spetta al magistrato competente stabilire l'applicabilità delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione a tutela della libertà di voto e di opinione dei parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Qualora ritenga che il magistrato competente abbia disatteso le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione, la Camera di appartenenza del parlamentare nei confronti del quale si procede può promuovere ricorso alla Corte costituzionale.

3. Nel caso di cui al comma 2 spetta alla Corte costituzionale pronunciarsi in via definitiva sulla sussistenza dei requisiti di insindacabilità previsti dall'articolo 68 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 489

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALVI ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonchè, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.».

Art. 2.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice

di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perchè provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che

il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di sollevare conflitto di attribuzione. In tale ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di cui al comma 5 è scaduto, sino alla decisione sul conflitto.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

Art. 3.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si

tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa della autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e comunica alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 5.

1. All'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, salvo che sia diversamente stabilito».

Art. 6.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini».

Art. 7.

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.»;

b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. - (*Trasmissione e deposito dei verbali*). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perchè riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio riservato.

2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini, ovvero non oltre il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni qualora le registrazioni siano numerose.

3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rile-

vanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonchè dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.

4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.

5. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

6. Se la trasmissione dei verbali di cui al comma 1 è effettuata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio il giudice prima di procedere ai sensi degli articoli 418 e 419, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 e gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 sono effettuati contestualmente a quelli di cui agli articoli 418 e 419. L'udienza di cui all'art. 268-ter si svolge contestualmente all'udienza preliminare.

7. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 416 non si applica ai verbali custoditi nell'archivio riservato.

Art. 268-ter. - (*Udienza di acquisizione delle conversazioni*). - 1. Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.

2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

3. I verbali e le registrazioni rimangono coperti da segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione.

4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

Art. 268-quater. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possano estrarre copia.

4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

Art. 268-quinquies. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero perchè le custodisca nell'archivio riservato.

Art. 268-sexies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato.

2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.

3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.

4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia».

Art. 9.

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.»;

b) nel comma 2 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione».

Art. 10.

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi alla autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 617-septies (*Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*). - Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperte da segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è della reclusione fino a un anno.

La pena prevista dal primo comma si applica anche a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperto da segreto quando

dalla rivelazione derivi una lesione del diritto alla riservatezza.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo e dal terzo comma e della reclusione da due mesi a due anni nei casi previsti dal secondo comma».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - (*Archivio riservato delle intercettazioni*). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Il difensore può ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell'archivio, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza».

Art. 13.

1. Fuori dalle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, i

verbali e le registrazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di un procedimento penale non possono essere acquisiti senza l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

2. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1 il giudice, prima di provvedere alla acquisizione ai sensi degli articoli 268-*ter*, comma 1, 268-*quinquies* e 268-*sexies* del codice di procedura penale, richiede l'autorizzazione della Camera competente.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli ele-

menti sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene nei successivi sessanta giorni.

5. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4.

6. Le pene previste dagli articoli 617-*septies* e 326 del codice penale sono aumentate se il fatto riguarda conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 1734

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FALCIER ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica a tutte le opinioni espresse dai membri del Parlamento nell'ambito dei lavori parlamentari e nel corso di ogni altra attività ispettiva o divulgativa esterna collegata alla loro funzione. Il parlamentare non risponde, in particolare, delle opinioni espresse nei disegni e nelle proposte di legge, negli ordini del giorno, nelle mozioni e risoluzioni, nelle interpellanze e interrogazioni, negli interventi negli organi delle Camere e nelle dichiarazioni di divulgazione, critica e denuncia politica, riconducibili ad una di tali iniziative assunta nella Camera di appartenenza.

2. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica a tutte le espressioni di voto formulate dal parlamentare.

Art. 2.

1. Qualora in un procedimento giurisdizionale sia rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1 ed in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice provvede in ogni stato e grado del processo penale, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo

civile, se il giudice ritiene applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia sentenza adottando i provvedimenti necessari alla definizione del giudizio; le parti sono invitate a presentare immediatamente le conclusioni ed i termini previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono ridotti, rispettivamente, a quindici e a cinque giorni. Analogamente il giudice provvede, anche d'ufficio, in ogni altro procedimento giurisdizionale, in ogni stato e grado.

3. Se non ritiene di accogliere l'eccezione proposta da una delle parti concernente l'applicabilità dell'articolo 6, primo comma, della Costituzione, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata nel corso di un processo civile, dinanzi al giudice, questi pronuncia il decreto nella stessa udienza.

4. Nei procedimenti penali, se la questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, viene rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice affinché provveda ai sensi dei commi 2 e 3.

5. La questione di cui al comma 4 può essere sottoposta alla Camera competente anche direttamente dal parlamentare in carica o cessato per cui si procede dinanzi agli organi giurisdizionali.

6. Se il giudice dispone la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza, ai sensi del comma 3, il relativo procedimento, penale o civile, resta sospeso fino alla adozione della delibera da parte della medesima Camera e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dall'organo giurisdizionale. Qualora la Camera sia impossibilitata a deliberare nei termini indicati, dispone, prima della scadenza del termine stesso, una proroga per un

periodo non superiore a trenta giorni. Decorso l'eventuale termine di proroga, il processo, se permangono le condizioni di procedibilità, deve essere ripreso. In ogni caso, la sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera, i termini indicati nel presente comma sono interrotti per l'intero periodo dello scioglimento e riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla prima seduta di insediamento della Camera nella nuova composizione. L'eventuale convocazione in via straordinaria durante il periodo di scioglimento della Camera, prima della elezione della nuova composizione, non determina una nuova decorrenza del termine anzidetto. La Camera può richiedere al giudice la sospensione del procedimento anche quando viene investita della questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, direttamente dal parlamentare ai sensi del comma 5.

7. La Camera competente, comunque investita della questione, assume la propria deliberazione in relazione alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e trasmette la deliberazione motivata all'organo giurisdizionale dinanzi al quale il parlamentare è stato chiamato a rispondere delle opinioni espresse.

8. Nel caso in cui la deliberazione adottata dalla Camera ai sensi del comma 7 ritenga applicabile ai fatti per i quali è in corso il procedimento la prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta, senza ritardo, i provvedimenti indicati al comma 2.

9. Se la deliberazione della Camera, di cui al comma 7, interviene in costanza di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, il provvedimento medesimo è trasmesso al pubblico ministero che, conseguentemente, presenta al giudice richiesta di archiviazione.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, intendendosi sostituito il giudice con la diversa autorità giudicante investita del procedimento.

Art. 3.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o di comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento limitativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero se si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

Art. 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 3, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono violate e trasmette alla Camera competente a deliberare sull'applicazione dell'articolo 68, primo comma, o a conce-

dere l'autorizzazione, gli atti e i documenti del procedimento rilevanti per la decisione.

Art. 5.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di un procedimento penale, sono immediatamente distrutte e comunque inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento per quanto riguarda il parlamentare intercettato.

2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione senza che la Camera competente abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari su istanza del pubblico ministero può reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene nei successivi sessanta giorni.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta di autorizzazione perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni di cui al comma 1 è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al citato comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione degli articoli 3 e 4 sono dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

8. Le pene previste dagli articoli 617-*sexies* e 326 del codice penale sono aumentate fino al doppio se il fatto riguarda conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento.

Art. 6.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346».

Art. 7.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano solo se le intercettazioni non sono già state ammesse come prove in giudizio.

Art. 8.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici

sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116,

10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

